DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 1972

relativa all'essiccazione supplementare ed al trasporto di alcuni cereali presi in consegna dall'organismo d'intervento tedesco per la campagna 1972/1973

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(72/316/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 787/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore dei cereali e del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2092/70 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) e g),

considerando che, data l'importanza del raccolto di cereali previsto nella Repubblica federale di Germania nel 1972 e della situazione prevedibile del mercato interno nel corso della campagna di commercializzazione 1972/1973, l'organismo d'intervento tedesco sarà costretto a prendere in consegna delle quantità importanti di frumento tenero, di segala e d'orzo ;

considerando che l'organismo d'intervento tedesco non dispone di una quantità sufficiente di impianti d'immagazzinamento attrezzati per assicurare, durante un periodo relativamente lungo, la buona conservazione dei cereali con un tenore d'umidità conforme alla qualità tipo definita dal regolamento (CEE) n. 768/69 del Consiglio [3], che è quindi necessario ridurre il tenore d'umidità di tali cereali al 14 % ;

considerando che l'organismo d'intervento tedesco non dispone di una capacità sufficiente di ricezione nei magazzini previsti per l'assiccazione dei cereali ; che per attrezzare alcuni magazzini con impianti per la ventilazione e prendere in consegna dei cereali del raccolto 1972, detto organismo deve trasportare, fin dall'inizio della campagna 1972/1973, i cereali essiccati in depositi di immagazzinamento di lunga durata ;

considerando che il Comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 787/69 si constata che l'essiccazione supplementare fino al 14 % ed il trasporto di 200 000 tonnellate di cereali il 1° agosto 1972 ed il 31 dicembre 1972 da parte dell'organismo d'intervento tedesco, sono necessari.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

---

(1) GU n. I. 105 del 2. 5. 1969, pag. 4.
(2) GU n. I. 232 del 21. 10. 1970, pag. 3.
(3) GU n. L 100 del 28. 4. 1969, pag. 8.